



CONTRATTO DI INGRESSO CDI

TRA

il **CDI Fondazione Monsignor Gerolamo COMI ONLUS**, Via Forlanini, 6 -21016 Luino (VA), iscritta nel registro delle imprese di Regione Lombardia con identificativo n°289291, in persona del Direttore Generale Dott. Fausto Turci, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come **Ente**

E

Il Sig./la Sig.ra _____ C.F. _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ in via _____
di seguito per brevità indicato come **Ospite**

E/O

(da compilare solo se l'obbligazione economica è assunta in via solidale da un terzo e dall'ospite)

Il Sig./la Sig.ra _____ C.F. _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ in via _____
in qualità di _____ dell'ospite sopra indicato
di seguito per brevità indicato come **Terzo**

E/O

(da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno)

Il Sig./la Sig.ra _____ C.F. _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____ in via _____
in qualità di _____ dell'ospite sopra indicato
di seguito per brevità indicato come **Tutore / Curatore / Amministratore di Sostegno**





si conviene e si stipula quanto segue:

1. A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data, con il presente atto il/la sottoscritto/a Ospite chiede per sé la frequenza del CDI a far tempo dalla data

dichiarando che:

(da compilare solo se c'è un terzo coobbligato in via solidale)

- L'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- Il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell'Ospite la frequenza del CDI in conformità al provvedimento del Tribunale di che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso;

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:

Il ritardo nell'ingresso dopo aver provveduto all'accettazione del posto non esonera dal pagamento della retta. Nel caso in cui il ritardo all'ingresso superasse i tre giorni per motivi non imputabili all'Ente, sarà applicata, oltre alla retta, una indennità giornaliera per prenotazione posto letto pari a € 32,20, corrispondenti al mancato introito del contributo regionale CDI.

- L'Ente ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per i Centri Diurni Integrati, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASST o al Comune.
2. L'Ospite e/o il Terzo si obbliga/obbligano al pagamento della retta di ricovero in **rate mensili posticipate con scadenza fissata al giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.**

Il Pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:

- SDD/RID (Addebito su Conto corrente bancario)
- BONIFICO BANCARIO





Il ritardato pagamento della retta comporterà l'applicazione di interessi moratori. Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi comporterà la dimissione dell'Ospite, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto. La Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita mediante informazione preventiva agli operatori del servizio sociale del Comune di residenza dell'ospite.

L'Ospite e/o il Terzo dichiara / dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari).

3. L'Ospite e/o il Terzo si impegna/impegnano altresì:

- al rispetto del regolamento di ospitalità che è parte integrante del presente contratto.

4. L'Ospite e/o il Terzo prende / prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto, ai sensi del successivo art. 7, all'Ospite e/o al Terzo per iscritto almeno trenta giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 7.

5. La retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o del Terzo è pari a:

- € 30,00 per posti accreditati CDI;

al netto del contributo sanitario regionale e con l'applicazione sulla fattura del bollo previsto dalla normativa vigente in materia.

Nella retta sono incluse tutte le prestazioni residenziali, sanitarie, infermieristiche, riabilitative, socio assistenziali, tutelari, animative ed alberghiere come meglio descritte nell'allegata Carta dei Servizi;

Nella retta sono esclusi:

- * Trasporti da e verso il domicilio, con sovrapprezzo giornaliero di € 3,00 (A/R)
- * Cena, con sovrapprezzo giornaliero di € 4,00

In caso di mancata frequenza dell'ospite nelle giornate pianificate, senza preavviso da comunicare almeno il giorno precedente, sarà addebitata per intero la giornata stessa.





A fronte del pagamento della retta l'Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alla stipula e al mantenimento della polizza assicurativa per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
- al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. ;
- alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- alla diffusione della carta dei servizi;
- alla restituzione, alla fine del rapporto di accoglienza, di tutto il materiale cartaceo, ivi compresi certificazioni mediche, referti, diari sanitari, alla Persona accolta o ai suoi eredi o aventi titolo; procedere alla distruzione/smaltimento in caso di mancato ritiro del materiale e della documentazione citata al precedente punto g), trascorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto, accertato che per l'Ente non risulta esservi l'obbligo della tenuta di suddetta documentazione.
- per richiesta copie (all'ufficio clienti) delle documentazione sanitaria si applica un costo forfettario di € 20,00 a titolo di rimborso spese vive;

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. l'Ente risponde:

- I. quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;
- II. quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. L'Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

6. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l'Ospite e/o il Terzo è / sono tenuto / tenuti a corrispondere gli interessi moratori. Qualora l'ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ASST.





- 7.** Qualora l'Ospite e/o il Terzo intenda / intendano recedere dal presente contratto, dovrà / dovranno dare preavviso all'Ente con comunicazione scritta **almeno sette giorni prima** della data determinata ed entro il medesimo termine l'Ospite deve interrompere la frequenza del CDI. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'addebito dei giorni di effettiva frequenza oltre ai giorni restanti sino al completamento della corrente mensilità. In caso di interruzione della frequenza del CDI da parte dell'ospite la retta è dovuta sino all'ultimo giorno di frequenza. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.
- 8.** L'Ente ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'Ospite in caso di:
- Mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive;
 - Mancata accettazione da parte dell'Ospite o del Garante dell'eventuale variazione della retta nei termini previsti dal precedente Art. 4.
 - Accertata incompatibilità dell'ospite da parte della Direzione Sanitaria con la struttura sotto il profilo sanitario, igienico e comportamentale;
 - Sopravvenuto peggioramento delle condizioni sanitarie dell'ospite che generino la non idoneità alla frequenza del CDI.
- N.B.** Al sussistere delle condizioni sopradette ed in caso di insolvenza, l'ospite, con preavviso di almeno sette giorni, verrà dimesso e accompagnato all'abitazione di chi sottoscrive la presente impegnativa, con spese a suo carico.
- 9.** Il calcolo della retta decorre dal primo giorno di frequenza dell'Ospite nel CDI e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto per i quali sarà versato importo pari alla tariffa giornaliera per la categoria di riferimento.
- 10.** Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
- 11.** presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.





12. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Varese.

Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale

Luino, _____

L'ospite

Il Terzo

Il Tutore / Curatore / Amministratore di Sostegno

L'Ente





Le clausole indicate ai numeri da 1 a 13 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c.

Luino, _____

L'ospite

Il Terzo

Il Tutore / Curatore / Amministratore di Sostegno

L'Ente

Si allegano al presente contratto:

1. carta dei servizi e regolamento ospiti CDI
2. modello consenso informato e informativa sulla privacy
3. scheda sociale
4. carta d'identità dell'ospite e del garante, codice fiscale dell'ospite e del garante;

